

NEXUM news

2026

n°8

NOVITÀ IN CAMPO FISCALE LEGALE E DEL LAVORO

nexumstp.it

NEXT STEP NEXUM Stp

INDICE

03 Dipartimento Lavoro

04 Straordinari detassati per gli infermieri

07 Incentivi occupazionali e piattaforma SIISL

09 Somministrati nella Pa, aperture all'ingresso nei ruoli pubblici

10 Dipartimento Fisco

11 «Tanto è una S.r.l.»: chiudere la società non mette al riparo i soci

13 Soci lavoratori di S.r.l.: niente contributi INPS sugli utili lasciati in società

15 Limitata l'esenzione Iva alla gestione dei crediti

16 Appalto o somministrazione di manodopera?

18 Dipartimento Legal

19 IA e decisioni sul personale

20 Sentenza della Corte di Cassazione n. 25137 dell'8 settembre 2026

23 Dipartimento Adeguati Assetti

24 Organo di controllo e Modello 231

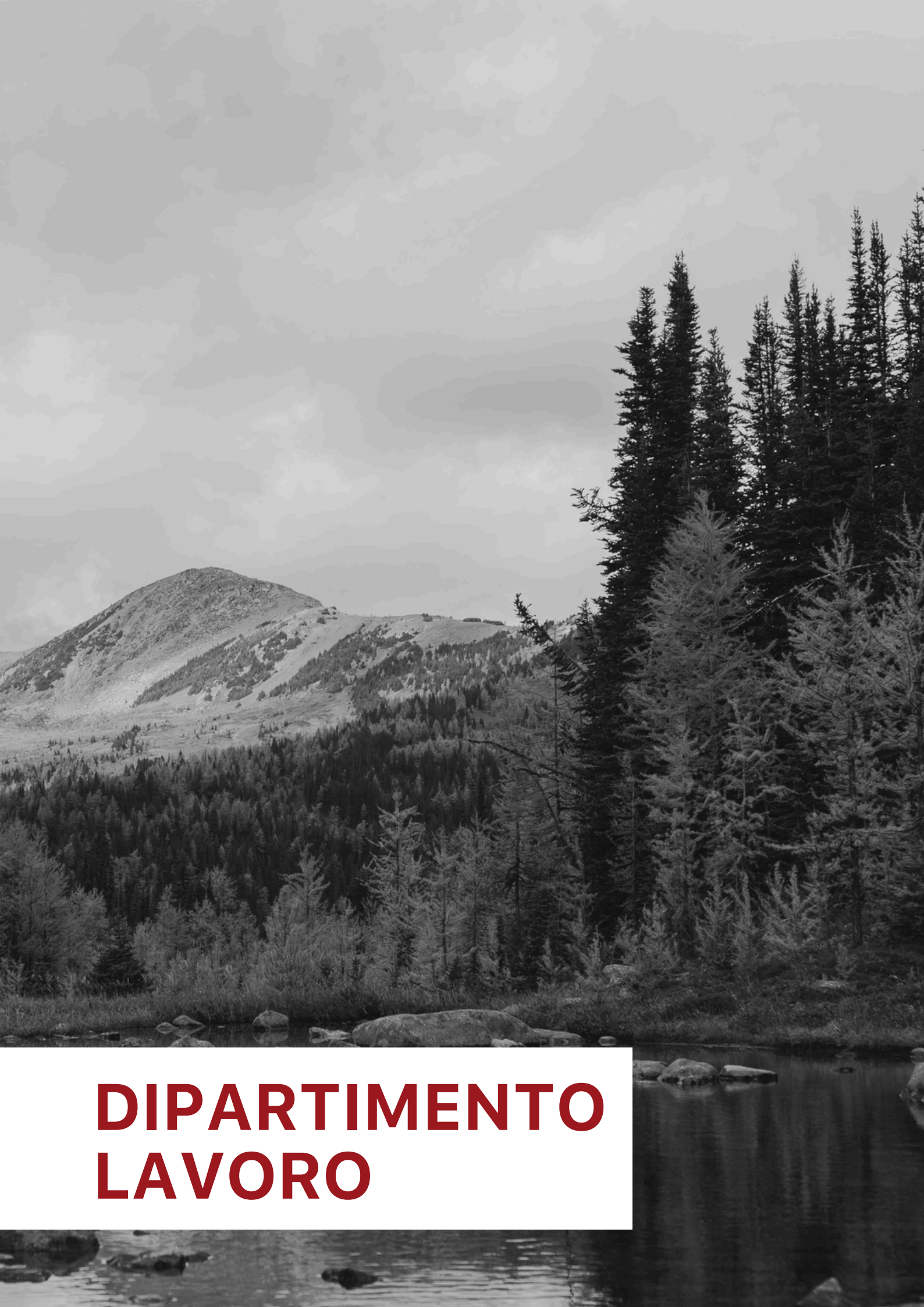
28 Finanza Agevolata

29 Fondo di garanzia Lombardia 2026

31 Fondo di contrasto alla deindustrializzazione 2026

33 Gruppo Previdenza

34 Pensione lavoratori autonomi: quali conseguenze in caso di contributi omessi?



DIPARTIMENTO LAVORO

STRAORDINARI DETASSATI PER GLI INFERMIERI DIPENDENTI DI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE



Ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie, per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socioassistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate, si applica l'imposta sostitutiva con aliquota pari al 5%. Approssimandosi le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno si resta in attesa dei necessari chiarimenti applicativi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Introduzione ed evoluzione dell'imposta sostitutiva
L'imposta sostitutiva (dell'IPERF e delle addizionali regionali e comunali) con aliquota pari al 5%, applicata sui compensi erogati a fronte di prestazioni di lavoro straordinario effettuate dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), è stata introdotta dall'art. 1, c. 354, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).

In origine la platea di soggetti beneficiari era quindi **limitata agli infermieri dipendenti di strutture sanitarie pubbliche** e, al fine dell'individuazione degli emolumenti da sottoporre all'imposta sostitutiva, la Legge di Bilancio 2025 indicava esplicitamente come riferimento i compensi a titolo di straordinario di cui all'art. 47 CCNL Sanità 2 novembre 2022 (si ricorda che in data 29 luglio 2026 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il periodo 2025 -
2027).

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), al fine di addivenire a una condivisibile (e da più parti sollecitata) **uniformità di trattamento** tra infermieri del **settore pubblico** e quelli del **settore privato accreditato**, con le disposizioni contenute all'art. 1, c. 944, ha inteso estendere l'applicabilità dell'imposta sostitutiva con aliquota del 5% anche ai compensi di lavoro straordinario svolto dal personale dipendente delle strutture sanitarie e delle RSA, nonché delle altre strutture residenziali e socioassistenziali private accreditate.
Dal 1° gennaio 2027, inoltre, l'agevolazione sarà regolata dall'art. 229 D.Lgs. 117/2026 (nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi), il quale ha confermato la disciplina vigente.
La disposizione contenuta all'art. 1, c. 944, L. 199/2025, (anche per la tecnica legislativa utilizzata nella redazione), limitandosi a rinviare alle disposizioni contenute nell'art. 1, c. 354, L. 207/2024 ed estendendone la platea di destinazione agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate, ha generato sin da subito alcuni **dubbi interpretativi e applicativi** da parte degli Uffici del Personale del settore.

Di seguito una panoramica della misura e delle criticità emerse in sede di applicazione pratica



Ambito soggettivo: l'individuazione della platea di lavoratori interessati
Beneficiari della tassazione di vantaggio sugli emolumenti erogati a titolo di straordinario sono gli **Infermieri** dipendenti delle Strutture sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e delle strutture residenziali e socio-assistenziali private accreditate.
Gli infermieri dipendenti di strutture sanitarie private non **accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale** non risultano quindi tra i soggetti destinatari della misura fiscale di vantaggio.
Prendendo a riferimento, ad esempio, il CCNL Case di cura: non medici – Aiop, quale contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, rientra tra la platea dei beneficiari il **personale infermieristico** inquadrato nella categoria D (posizione da D a D3).

Parimenti, a titolo di esempio, rientra tra la platea dei soggetti beneficiari il personale infermieristico inquadrato nel livello (E2) del CCNL Residenze sanitarie assistenziali - Aiop, nonché il personale infermieristico inquadrato nel livello F del CCNL Residenze sanitarie assistenziali - Aris.
Visto il tenore (per la verità non proprio chiarissimo) della disposizione contenuta all'art. 1, c. 944, L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) che, rinviando alla disposizione contenuta nell'art. 1, c. 354, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), prevede l'applicazione della misura fiscale di vantaggio "...agli infermieri dipendenti..." (requisito soggettivo), sussistono dubbi interpretativi rispetto all'estensione dell'applicazione a quei lavoratori dipendenti delle medesime strutture sanitarie private accreditate, i quali ricoprono il **ruolo di coordinatori infermieristici, di caposala o di dirigenti di area infermieristica.**

Sul punto, pur volendo propendere per una interpretazione estensiva, appaiono auspicabili quanto urgenti chiarimenti interpretativi da parte dell'Agenzia delle Entrate da più parte richiesti.

Ambito oggettivo: a quali emolumenti si applica l'imposta sostitutiva del 5%
La disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 944, L. 199/2025) rinviando alla disposizione della Legge di Bilancio 2025 prevede esplicitamente che venga estesa l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota al 5%, ai:

- compensi per lavoro straordinario erogati al personale infermieristico dipendente delle strutture sanitarie private accreditate;
- compensi per lavoro straordinario riconosciuti al personale infermieristico dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali private accreditate.

È bene ricordare che la disposizione di che trattasi non prevede un plafond annuo massimo, superato il quale venga meno la tassazione di vantaggio, né tantomeno prevede un limite di reddito in capo ai lavoratori beneficiari (riferito all'anno precedente né all'anno di vigenza della misura) superato il quale non si abbia più diritto alla misura fiscale di vantaggio.

A differenza della norma contenuta nella Legge di Bilancio 2025 relativa agli infermieri del settore pubblico che conteneva un esplicito riferimento all'art. 47 CCNL Sanità 2 novembre 2022, la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2026, vista la portata generale della misura, non contiene (e non potrebbe essere altrimenti) alcun riferimento ad una particolare o specifica disposizione di contrattazione collettiva di settore. A scopo esemplificativo, quindi, rientrano nell'applicazione dell'imposta sostitutiva gli emolumenti a titolo di straordinario previsti dall'art. 59 CCNL Case di cura: non medici – Aiop, così come vi rientrano ad esempio, gli emolumenti a titolo di straordinario previsti dall'art. 53 CCNL Residenze sanitarie assistenziali – Aris.

Le disposizioni contenute in Legge di Bilancio fanno esplicito riferimento ai "compensi per lavoro straordinario". La **base** su cui applicare **l'aliquota** agevolata del 5% (dell'IPERF e delle addizionali regionali e comunali) è dunque rappresentata dalla **quota oraria di retribuzione maggiorata delle percentuali previste** per le diverse tipologie di straordinario come individuate dalla contrattazione collettiva di settore.

ìn assenza di note di prassi specifiche, permangono dubbi rispetto all'applicazione della tassazione agevolata in presenza di compensi erogati al personale infermieristico a titolo di **"straordinario forfettizzato"** o i c.d. **gettoni di presenza** per prestazioni oltre l'orario ordinario (es. per supporto alla libera professione intramuraria) Alla luce, inoltre, di quanto contenuto nella Risp. AE 9 dicembre 2025 n. 308, vale la pena ricordare che l'imposta sostitutiva con aliquota del 5% debba essere applicata anche ai compensi erogati agli infermieri per le ore di lavoro "effettivamente" svolte a seguito di **chiamata durante il turno di pronta disponibilità**, poiché tali ore, come generalmente previsto dalla contrattazione collettiva di settore, rientrano a tutti gli effetti nelle ore da considerare come lavoro straordinario (si veda ad esempio il CCNL Case di cura: non medici – Aiop).

Rapporti e sovrapposizioni con le maggiorazioni e indennità per la generalità dei lavoratori dipendenti
La disposizione in trattazione, per la sua specialità e per il ristretto perimetro di operatività rispetto alla platea di beneficiari (infermieri dipendenti di strutture private accreditate con il SSN), rischia di creare non poca confusione in sede di applicazione, considerando il combinato disposto con le altre agevolazioni fiscali (aliquota del 15% sino ad un importo massimo di € 1.500 annui) collegate alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per indennità di turno introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 10, L. 199/2025) e destinate alla generalità dei lavoratori dipendenti. Secondo la Circ. AE 24 giugno 2026 n. 3/E, infatti, tale disposizione (imposta sostitutiva al 15% prevista dall'art. 1, c. 10, L. 199/2025) si applica anche all'intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo, compensi che, nel caso degli infermieri di strutture accreditate, potrebbero ben rientrare nella detassazione specifica prevista dal comma 944 (5%).

Anche in tal caso, sarebbero quanto mai opportuni **chiarimenti amministrativi**. Tuttavia, in via interpretativa, deve evidenziarsi che il principio di specialità, in forza del quale fra più norme astrattamente applicabili alla medesima fattispecie, quella speciale deroga quella generale, trova applicazione anche nel diritto tributario. Nella fattispecie, quindi, **dovrebbe prevalere la tassazione al 5%,** trattandosi di un'agevolazione dotata di un maggior grado di specialità rispetto a quella generalista applicabile a tutti i dipendenti privati.

In conclusione, la disposizione in trattazione, per l'importanza delle misure in essa contenute, per le criticità evidenziate foriere di legittimi dubbi interpretativi, ed anche in considerazione del fatto che dal 2027 assumerà il carattere della strutturalità, meriterebbe certamente una nota di prassi di lettura interpretativa e sistemica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Intervento a cura di Gianluca Petricca; Michele Regina & Stefano Pizzicaroli
pubblicato su GIUFFRE' Memento Expert Solution Lavoro nell' ottobre del 2026



INCENTIVI OCCUPAZIONALI E PIATTAFORMA SIISL

Il contrasto tra il Decreto attuativo e la comunicazione ministeriale e i nodi ancora da sciogliere

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, in data 29 ottobre 2026, la versione definitiva del decreto attuativo sull'obbligo di pubblicazione sul SIISL delle offerte dei lavoro al fine di usufruire degli incentivi occupazionali.
Come ben noto, il Decreto del Ministero del Lavoro n. 134 del 5 ottobre ha segnato un decisivo cambio di passo, legando l'accesso ai bonus contributivi per le assunzioni alla trasparenza delle offerte sul portale SIISL. L'articolo 3 del provvedimento stabilisce che, a regime dal 01 dicembre 2026, il riconoscimento dei benefici è subordinato alla pubblicazione della posizione lavorativa sulla piattaforma telematica; ad oggi, rimane quindi ancora aperta una fase transitoria di sperimentazione, avviata il 1° aprile e che terminerà il 30 novembre 2026. Ed è proprio sulla gestione di questo arco temporale che si consuma una discrasia giuridica tra la norma regolamentare e gli orientamenti espressi dall'Amministrazione.

Nel dettaglio, l'articolo 3, comma 2, del decreto attuativo statuisce che *"In via sperimentale, fino al 30 novembre 2026, la pubblicazione della posizione di lavoro ai fini dell'ottenimento del beneficio contributivo può essere effettuata anche successivamente all'assunzione. In tal caso la posizione di lavoro è automaticamente archiviata dal SIISL e non è visualizzabile ai candidati iscitti a Sistema"*.
Dall'altro lato, si contrappone la nota del Ministero del Lavoro dello scorso 8 ottobre 2026, nella quale viene affermato, in modo rassicurante, che "Per le assunzioni effettuate nel periodo sperimentale, dal primo aprile al 30 novembre 2026, la pubblicazione resta facoltativa e le agevolazioni non si perdono".
L'asimmetria è quindi palese: da un lato, l'articolo 3 del D.M. n. 134/2026 non esonera i datori di lavoro dall'obbligo di pubblicazione ma concede esclusivamente una flessibilità temporale, consentendo di inserire la posizione anche ad assunzione già avvenuta e con conseguente archiviazione automatica dell'annuncio. Dall'altro lato, la nota ministeriale dell'8 ottobre 2026 introduce una lettura più estensiva, affermando che, per le assunzioni effettuate nel periodo transitorio, la pubblicazione sulla piattaforma resta del tutto facoltativa e che la sua omissione non comporta la perdita degli incentivi.
Tale asimmetria tra la fonte regolamentare primaria e la prassi amministrativa espone pertanto gli operatori a un reale rischio di insicurezza giuridica, giacché, in sede di verifica ispettiva o di contenzioso, la rigidità della lettera del decreto potrebbe prevalere sulle mere indicazioni informali del Ministero.



Accanto al nodo dell'efficacia temporale dell'obbligo, la riforma pone anche delle questioni operative che richiedono una riorganizzazione delle procedure d'assunzione alla luce dei meccanismi di interoperabilità su cui si fonda la piattaforma. Il sistema SIISL, infatti, non si limita a raccogliere annunci ma dialoga costantemente con i flussi delle Comunicazioni Obbligatorie e con le denunce contributive mensili gestite tramite l'INPS; tale meccanismo di incrocio serve proprio a validare il diritto allo sgravio. A causa di questa digitalizzazione dei controlli, la piattaforma associa il codice identificativo della vacancy a parametri puntuali quali l'inquadramento, la qualifica, il settore, la sede, l'orario e la tipologia contrattuale e, di conseguenza, qualsiasi difformità sostanziale tra le condizioni pubblicate in origine e quelle effettivamente concordate nella lettera di assunzione rischia di generare un disallineamento nei flussi telematici, capace potenzialmente di bloccare il riconoscimento dell'agevolazione.
A titolo ulteriormente esemplificativo, nei casi in cui la trattativa individuale modifichi l'offerta originaria, come in un passaggio da un rapporto a tempo pieno a un tempo parziale o di fronte a un differente livello di inquadramento, il meccanismo di interoperabilità rileverà l'incoerenza tra l'annuncio, la comunicazione obbligatoria e la denuncia contributiva, imponendo pertanto la massima cautela ed anche la valutazione preventiva di un nuovo inserimento sul portale per blindare la legittimità dello sgravio.

In conclusione, auspicando che l'Amministrazione fornisca istruzioni più dettagliate per dirimere i dubbi sovraesposti, rimane quindi consigliabile l'adozione di un approccio prudenziale da parte di datori di lavoro e intermediari, impostando, fin da subito, un controllo preventivo che verifichi la spettanza della misura, la corrispondenza dei dati contrattuali ed il tempestivo assolvimento dell'adempimento sulla piattaforma ed evitando così di fare affidamento esclusivo su indicazioni di prassi suscettibili di smentita in sede di controllo formale.

Intervento a cura di Giuseppe Rucco



SOMMINISTRATI NELLA PA, APERTURE ALL'INGRESSO NEI RUOLI PUBBLICI

La legge di conversione del Dl Pa include anche i lavoratori in somministrazione tra i destinatari delle riserve concorsuali fino al 31 dicembre 2027

Dopo un lungo confronto parlamentare si aprono finalmente spazi, sia pure limitati, per la c.d. stabilizzazione dei lavoratori in missione presso le pubblicheamministrazioni che si avvalgono, nell'ambito dei lavori flessibili, anche della somministrazione di lavoro.
La novità deriva da una modifica apportata, in sede di conversione, all'articolo 1 del Dl 144/2026 (decreto Pa) dalla legge 174/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 232/2026 del 6 ottobre.

In particolare, il comma 15-sexies, aggiunto all'articolo 1 del decretonel corso dell'iterdi conversione, estende,seppure in modo parziale e per un periodo temporalmente circoscritto, ai somministrati della Pa la possibilità di un eventuale ingresso definitivo nel settore pubblico.
Si tratta di una possibilità affine a quella già prevista per i lavoratori a tempo determinato diretti e per i collaboratori titolari di contratti di lavoro autonomo con la Pa. L'intervento legislativo mira a valorizzare le competenze acquisite dal personale assuntocon forme di lavoro flessibile e, in particolare, dai lavoratori in somministrazione.

Per comprenderne la portata occorre ricordare che l'articolo 36, comma 2, del Dlgs 165/2001 Testo unico sul pubblico impiego) individua tra i rapporti di lavoro flessibile i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, i contratti di formazione e lavoro e i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato. La stessa disposizione consente inoltre il ricorso alle ulteriori forme contrattuali flessibili previste dal Codice civile e dalla normativa lavoristica, nei limiti e con le modalità stabilite per le amministrazioni pubbliche.

Le possibilità della c.d. stabilizzazione, prima della legge di conversione del citato DecretoPa, erano limitate al tempo determinato ed alle collaborazioni autonome. L'articolo 20, comma 9, del Dlgs 75/2017, infatti, disciplinando le stabilizzazioni, prevede che la norma non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

Anche l'articolo 36 del Dlgs 165/2001 prevede che la stabilizzazione ordinaria non sia estesa ai lavoratori somministrati.
Il nuovo comma 15 sexies dell'articolo 1 del Dl 144/2026, interviene però su questo assetto, precisando che, ai fini dell'applicazione della disposizione, nel personale assunto con contratti di lavoro flessibile rientrano anche i lavoratori impiegati presso le amministrazioni attraverso le agenzie di somministrazione.

Di conseguenza, le amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001,nonché gli enti e le aziende speciali disciplinati dal Dlgs 267/2000 potranno includere nelle dotazioni di ruolo tutti i lavoratori flessibili, inclusi i lavoratori somministrati.

In particolare, nelle procedure selettive per l'assunzione di personale, esclusi i dirigenti, indette entro il 31 dicembre 2027, le amministrazioni potranno riservare una quota non superiore al 20% dei posti messi a concorso ovvero prevedere la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita.
La misura riguarda soggetti che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del citato Dlgs 165/2001, nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
Tale facoltà può costituire, seppur nei noti limiti delle risorse finanziarie, un'importante opportunità per le Pa per garantirsi, seppur parzialmente, un turn over dovuto ai pensionamenti e, quindi, ad un concreto ricambio generazionale.

Intervento a cura del Dott. Michele Regina
pubblicato su Il Sole 24 ORE NtPluslavoro nell'ottobre 2026



DIPARTIMENTO FISCO

«TANTO È UNA S.R.L.»: CHIUDERE LA SOCIETÀ NON METTE AL RIPARO I SOCI

La Cassazione conferma che i debiti verso il Fisco seguono i soci anche quando il bilancio finale di liquidazione non distribuisce nulla. E nel conto entrano le somme prelevate nei due periodi d'imposta che precedono la liquidazione.

La scena è nota. L'attività si è fermata, con il Fisco è rimasto qualche conto aperto, in cassa c'è ancora qualcosa. I soci prelevano quello che c'è, nominano un liquidatore, approvano un bilancio finale a zero e chiedono la cancellazione dal Registro delle imprese. «Tanto è una S.r.l.», si dice: responsabilità limitata. Società chiusa, problema chiuso.
Non è così, e non da oggi. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22415 del 30 giugno 2026, che applica i principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3625 del 2025.

Che cosa vuol dire, davvero, «responsabilità limitata»
Vuol dire che, finché la società opera, dei debiti sociali risponde la società con il suo patrimonio, e il socio rischia quanto vi ha investito. Non vuol dire che il socio possa trattenere ciò che ha tolto alla società mentre i creditori restano insoddisfatti.
Con la cancellazione la società si estingue, i debiti no: passano ai soci, che la giurisprudenza considera successori della società, con un meccanismo che ricorda quello dell'eredità. Il limite della loro responsabilità non è il capitale sociale, ma quanto hanno ricevuto.
Un esempio. Una S.r.l. con capitale di 10.000 euro distribuisce, tra gli ultimi esercizi di attività e la liquidazione, 300.000 euro a due soci paritetici. Ciascuno è esposto fino a 150.000 euro, non fino a 5.000.

I prelievi che precedono la chiusura: il punto più sottovalutato
Nella pratica accade spesso che, decisa la chiusura, i soci svuotino i conti nei mesi precedenti, confidando che conti soltanto il bilancio finale di liquidazione. È esattamente la condotta che la legge intercetta.
Per i debiti tributari, infatti, la norma guarda indietro. L'art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973 chiama a rispondere delle imposte dovute dalla società i soci che hanno ricevuto denaro o altri beni sociali nei due periodi d'imposta precedenti la messa in liquidazione, oltre a quelli ricevuti durante la liquidazione, nei limiti del loro valore. Quattro precisazioni aiutano a misurarne la portata.

– Il periodo. I due periodi d'imposta si contano a ritroso dalla messa in liquidazione, non dalla cancellazione, e ad essi si aggiunge l'intera durata della liquidazione: se questa si protrae, la finestra supera ampiamente i due anni.

– Il titolo. Non conta la voce sotto cui la somma è uscita. Dividendi, distribuzioni di riserve, assegnazioni di beni, prelievi dalla cassa o dal conto corrente «in conto utili», anticipazioni ai soci mai restituite: se il denaro o il bene è passato dalla società al socio senza un debito vero da estinguere, entra nel conto. Per la Cassazione vale come assegnazione anche la rinuncia della società al credito che vanta verso il socio (n. 31808/2019): è il caso, frequente, dei prelievi registrati come «crediti verso soci» e azzerati alla chiusura.

– I pagamenti con una causa propria. Il rimborso di un finanziamento realmente erogato o un compenso deliberato e congruo non sono, di per sé, assegnazioni. Lo diventano se il titolo è fittizio o sproporzionato. E resta comunque esposto chi li esegue: il rimborso al socio finanziatore è, nei casi previsti dal codice civile, postergato rispetto agli altri creditori, e il liquidatore o l'amministratore che paga i soci lasciando insolute le imposte ne risponde in proprio.

– La prova. Spetta al Fisco dimostrare che un'attribuzione vi è stata. Una volta provata, la legge presume che ciascun socio abbia ricevuto in proporzione alla propria quota: dimostrare il contrario spetta a lui.

Che cosa ha chiarito la Cassazione
Il caso riguardava i soci di una S.r.l. cancellata, ai quali l'Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP dovute dalla società. I giudici di merito avevano annullato gli atti, perché l'Ufficio non aveva provato che i soci avessero incassato somme in base al bilancio finale.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Il Fisco ha interesse ad agire verso i soci anche quando il bilancio finale non espone alcun riparto, perché possono esistere beni e diritti passati ai soci fuori bilancio, sopravvenienze attive, garanzie da escutere. Accanto alla responsabilità che deriva dalla successione, ha ricordato la Corte, l'art. 36 ne prevede una propria e autonoma, di natura tributaria, a carico di soci, liquidatori e amministratori.

Liquidatori e amministratori rispondono in proprio
Il liquidatore che non paga le imposte con l'attivo della liquidazione ne risponde personalmente, se non prova di avere soddisfatto i crediti tributari prima di assegnare beni ai soci, o di avere pagato soltanto crediti di grado superiore: l'onere della prova è suo. Rispondono allo stesso modo gli amministratori che non abbiano nominato i liquidatori, che nei due periodi d'imposta precedenti abbiano compiuto operazioni di liquidazione o che abbiano occultato attività sociali, anche con omissioni contabili.

Cinque anni di esposizione
Per i tributi e i contributi l'estinzione della società produce effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione (art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014). In questo periodo l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali possono notificare i propri atti alla società come se fosse ancora in vita, e agire poi verso soci, liquidatori e amministratori.

Quando la chiusura serve a svuotare la società
Se lo scioglimento è preordinato a sottrarre il patrimonio ai creditori, alle conseguenze descritte si aggiungono l'azione revocatoria, la possibile apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione e, per debiti d'imposta superiori a 50.000 euro, il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Le garanzie del socio
Il quadro non è privo di tutele. La responsabilità prevista dall'art. 36 deve essere contestata con un avviso di accertamento autonomo e motivato, che il socio può impugnare. Il limite resta il valore di quanto ricevuto. Le sanzioni irrogate alla società, secondo l'orientamento più recente della Cassazione (n. 5986/2026), non passano ai soci, salvo l'abuso dello schermo societario; restano dovuti imposte e interessi.

Come si chiude bene una società
– prima di deliberare lo scioglimento si ricostruiscono tutte le posizioni debitorie, comprese quelle potenziali: annualità ancora accertabili, controlli in corso, crediti d'imposta compensati, contenziosi;
– i debiti tributari e contributivi si pagano, o si accantonano le somme necessarie, prima di ogni riparto ai soci;
– prelievi, distribuzioni e rimborsi dei due esercizi precedenti si valutano prima, non dopo;
– il bilancio finale deve essere completo e documentato, e le scritture vanno conservate anche dopo la cancellazione;
– se l'attivo non basta a pagare tutti i debiti, la semplice cancellazione non è la soluzione: vanno valutati per tempo gli strumenti del Codice della crisi.

Intervento a cura di Massimo Gabriele

SOCI LAVORATORI DI S.R.L.: NIENTE CONTRIBUTI INPS SUGLI UTILI LASCIATI IN SOCIETÀ

Le sentenze della Cassazione di settembre 2026 smentiscono una prassi dell'Istituto che dura da oltre vent'anni. Restano aperti il recepimento da parte dell'INPS, il trattamento dei dividendi e la gestione degli anni passati.

Il socio di S.r.l. che lavora nell'impresa in modo abituale e prevalente è iscritto alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS. Su quale reddito debba calcolare i contributi è questione che la Corte di Cassazione ha risolto, il 16 e il 17 settembre 2026, con una serie di sentenze di identico tenore (n. 25377 e successive), in senso opposto a quello sostenuto dall'Istituto.

La prassi dell'INPS

Dalla circolare n. 102 del 2003, confermata da ultimo dalla circolare n. 62 del 2026, l'INPS chiede i contributi eccedenti il minimale sulla quota di reddito d'impresa della società che corrisponde alla partecipazione del socio. Non conta che l'utile sia stato distribuito o accantonato: il socio paga anche su somme che non ha incassato.

Che cosa ha deciso la Cassazione

Per la Corte i contributi si calcolano soltanto sul reddito che la legge fiscale imputa al socio. Ciò accade in due casi: quando gli utili vengono distribuiti e quando la società ha optato per la trasparenza fiscale. Gli utili accantonati a riserva restano reddito della società e non entrano nella base contributiva. In questi casi il socio deve i soli contributi sul minimale, che per il 2026 ammontano a circa 4.500 euro per gli artigiani e a circa 4.600 euro per i commercianti. Spetta all'INPS provare che il reddito sia stato imputato al socio.
Un esempio. Una S.r.l. chiude con un reddito di 100.000 euro e il socio lavoratore ne detiene il 50%.

Ipotesi	Base contributiva del socio
Prassi INPS	50.000 euro, in ogni caso
Cassazione, utile interamente a riserva	il solo minimale
Cassazione, dividendo di 20.000 euro al socio	questione aperta: 20.000 euro oppure il solo minimale

I punti ancora aperti

Il principio è ormai consolidato, ma va applicato con prudenza, per tre ragioni:
– l'INPS non ha ancora adeguato le proprie istruzioni: finché non lo farà, chi applica il nuovo criterio deve mettere in conto richieste di pagamento e un possibile contenzioso;
– il trattamento degli utili distribuiti non è definito. Le sentenze riguardano gli utili accantonati e legano la contribuzione al reddito che il socio deve dichiarare ai fini IRPEF. I dividendi, però, scontano la ritenuta a titolo d'imposta e non entrano nella dichiarazione: una lettura li considera comunque soggetti a contributi, perché effettivamente percepiti; un'altra li esclude, perché redditi di capitale. Il punto non è stato deciso;
– nulla cambia per l'obbligo di iscrizione alla Gestione, né per le società in regime di trasparenza fiscale.

Gli anni passati

Le situazioni possibili sono due, e vanno accertate socio per socio guardando a come è stato compilato il quadro RR della dichiarazione.

Chi ha versato i contributi anche sugli utili rimasti in società può valutare una domanda di rimborso. Secondo l'orientamento prevalente il termine è di dieci anni dal versamento e la domanda interrompe la prescrizione. Va però considerato che i contributi rimborsati escono dalla posizione assicurativa e riducono la pensione futura: per chi è vicino al pensionamento il rimborso può non convenire.

Chi non ha versato e riceve una comunicazione di debito o un avviso di addebito ha oggi una difesa solida, ma tempi stretti: l'avviso di addebito si impugna entro quaranta giorni dalla notifica e, trascorso il termine, non è più contestabile nel merito.

Le scelte per il futuro

Le sentenze danno un peso nuovo a decisioni che finora erano soprattutto fiscali: quanto utile distribuire, quanto lasciarne in società, come remunerare il lavoro del socio, ad esempio con un compenso da amministratore. C'è anche un rovescio: chi versa il solo minimale matura una pensione modesta, e la scelta va fatta sapendolo.

Per le società con utili stabilmente superiori alle esigenze personali dei soci può essere utile riesaminare anche il modo in cui è detenuta la partecipazione, compresa l'eventualità di una holding di famiglia. Sono soluzioni che rispondono a ragioni patrimoniali, organizzative e successorie, da valutare caso per caso.

In pratica

- verificare la posizione di ciascun socio lavoratore, a partire dalla dichiarazione dei redditi per il 2025;
- non assumere iniziative verso l'INPS prima di avere stimato l'effetto di un eventuale rimborso sulla pensione;
- trasmettere subito al proprio consulente ogni comunicazione di debito o avviso di addebito.

Intervento a cura di Massimo Gabriele



LIMITATA L'ESENZIONE IVA ALLA GESTIONE DEI CREDITI

I Giudici comunitari hanno esaminato l'ambito di applicazione dell'esenzione IVA riservata alla gestione dei crediti, con particolare riferimento al servizio di gestione dei mutui ceduti ad una controllata effettuato dalla cedente per conto dell'acquirente.
Secondo i Giudici comunitari, in ossequio all'interpretazione restrittiva delle disposizioni collegate all'esenzione IVA, i servizi in esame non possono beneficiare della stessa.
Tali servizi devono quindi essere assoggettati a IVA in quanto:
-è venuto meno il rapporto tra il soggetto che ha concesso i finanziamenti e i mutuatari;
-risultano effettuati a favore della controllata, acquirente dei mutui.

L'esenzione IVA prevista:
-per la gestione dei crediti non si applica ai servizi di gestione di crediti forniti dal soggetto che ha concesso gli stessi, li ha successivamente cedutie continua a gestirli a titolo oneroso per conto del cessionario;
-per la presa in carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie non si applica ai servizi di gestione di crediti forniti dal soggetto che ha concesso tali crediti, aventi ad oggetto crediti posti a garanzia di un'obbligazione emessa da un altro istituto finanziario, al quale detti crediti sono stati ceduti;
-per le operazioni relative a crediti non si applica ai servizi di gestione di crediti forniti dal soggetto che ha concesso tali crediti aventi ad oggetto crediti ceduti a un altro istituto finanziario.

Questi i principi sanciti dal Tribunale UE nella sentenza 17.6.2026, relativa alla causa T-184/25,
avente ad oggetto la legislazione finlandese.

Intervento a cura di Massimo Gabriele



APPALTO O SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA?

Quando il rischio fiscale può trasformarsi in responsabilità penale



L'esternalizzazione di attività ad alta intensità di manodopera rappresenta una scelta organizzativa sempre più diffusa. Logistica, facchinaggio, pulizie, manutenzioni e confezionamento vengono frequentemente affidati a imprese esterne per esigenze di efficienza, flessibilità e specializzazione.
Si tratta di un modello perfettamente legittimo, purché il contratto di appalto sia reale e trovi piena corrispondenza nelle modalità con cui il rapporto viene concretamente eseguito.
Su questo aspetto richiama l'attenzione la Corte di Cassazione con la recente sentenza del 9 luglio 2026, n. 25588, che offre importanti spunti di riflessione non solo sul piano penal-tributario, ma anche sotto il profilo della governance del rischio fiscale.

Il caso esaminato dalla Corte
La vicenda trae origine dalla contestazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.
Secondo l'impostazione accusatoria, alcune fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi documentavano, in realtà, una somministrazione irregolare di manodopera, pur se i lavoratori svolgevano effettivamente la propria attività, ma erano formalmente dipendenti di imprese prive di una reale autonomia organizzativa, mentre il potere direttivo e organizzativo risultava esercitato direttamente dalla società committente.
La difesa sosteneva che le prestazioni erano state realmente eseguite, i costi effettivamente sostenuti e che, al più, la vicenda avrebbe potuto ricondursi alla disciplina dell'abuso del diritto prevista dall'art. 10-bis della legge n. 212/2000.
Il principio affermato dalla Cassazione
La pronuncia della Corte di Cassazione, nel respingere tale impostazione, ribadisce un principio di particolare rilievo, ovvero che un'operazione può essere considerata inesistente non solo quando manca sul piano materiale, ma anche quando la rappresentazione giuridica contenuta nella fattura non corrisponde al rapporto realmente intercorso tra le parti.
In altre parole, se il contratto di appalto costituisce soltanto lo schermo formale di una somministrazione irregolare di manodopera, le fatture possono essere qualificate come riferite a operazioni giuridicamente inesistenti.
La conseguenza è rilevante perché l'utilizzo in dichiarazione di fatture che documentano un'operazione giuridicamente diversa da quella realmente posta in essere, in presenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla legge, può integrare il reato previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.
Inoltre, la Corte richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza civile secondo cui il contratto di somministrazione irregolare, schermato da quello di appalto di servizi, incorre in nullità e non consente, in presenza dei relativi presupposti, il riconoscimento degli effetti fiscali propri dell'appalto, anche ai fini della detrazione dell'IVA e, nei casi richiamati dalla Corte, della deduzione dei relativi costi.

Perché non si tratta di abuso del diritto
Uno dei passaggi più interessanti della decisione riguarda il rapporto tra abuso del diritto e frode fiscale.
L'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente disciplina l'abuso del diritto e prevede, tra l'altro, che le operazioni abusive non siano soggette a sanzioni penali. La Cassazione ricorda, tuttavia, che tale disciplina ha carattere residuale.
Infatti, quando l'operazione presenta elementi di simulazione o utilizza una rappresentazione negoziale non corrispondente alla realtà, non ci si trova più nell'ambito dell'abuso del diritto, bensì in presenza di una condotta che può assumere rilievo anche sotto il profilo penale.
L'effettiva prestazione lavorativa e il concreto sostenimento dei costi, da soli, non sono, quindi, sufficienti ad escludere la configurabilità del reato.

Le ricadute operative per le imprese

La sentenza offre un'indicazione di grande valore operativo.

Troppo spesso la verifica tecnica effettuata dall'impresa si concentra esclusivamente sulla correttezza formale del contratto di appalto, trascurando la concreta organizzazione del rapporto.

È, invece, proprio la sostanza dell'operazione a diventare decisiva.

In tal caso, in primis occorre verificare se l'appaltatore disponga di una reale organizzazione imprenditoriale, se assuma il rischio economico dell'attività, se organizzi autonomamente il personale e se eserciti effettivamente il potere direttivo nei confronti dei lavoratori.

Quando tali elementi rimangono soltanto sulla carta e, nella pratica, è il committente a dirigere l'attività lavorativa, il rischio di contestazioni aumenta sensibilmente.

Pertanto, la verifica preventiva di questi aspetti non costituisce un mero adempimento documentale, ma rappresenta uno strumento essenziale di gestione del rischio.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, la pronuncia della Suprema Corte conferma un principio di particolare rilievo nell'attività di controllo, ovvero che la forma contrattuale, da sola, non è sufficiente a garantire la correttezza fiscale dell'operazione.

Il dato che emerge dalla sentenza, quindi, è la necessità di verificare la sostanza del rapporto giuridico, cioè ciò che accade concretamente nell'organizzazione aziendale, rispetto a quanto formalmente riportato nei contratti e nelle fatture.

Per questo motivo, la gestione degli appalti non può essere considerata un tema esclusivamente contrattuale o giuslavoristico. Essa costituisce un vero presidio di governance del rischio, tra l'altro, fiscale e, nelle ipotesi in cui ricorrano gli ulteriori presupposti della fattispecie penale, anche del rischio penale.

La prevenzione, ancora una volta, rappresenta la migliore forma di tutela. Infatti, dotarsi di strumenti utili a verificare preventivamente la genuinità dell'appalto, documentarne l'effettiva autonomia e assicurare la piena coerenza tra forma e sostanza nel corso di tutta la durata del contratto, significa minimizzare il rischio di future contestazioni.

In conclusione, nei contratti di Appalto o somministrazione di manodopera non è sufficiente che un'operazione sia economicamente reale, ma è necessario che la sua rappresentazione giuridica e fiscale sia coerente con la realtà del rapporto.

Intervento a cura di Antonio Veneruso





DIPARTIMENTO LEGAL



IA E DECISIONI SUL PERSONALE: COSA CAMBIA PER LE IMPRESE (ART. 41 DEL D.LVO 179/2026)

Dal 23 ottobre 2026, con l'entrata in vigore del D.lvo 179/2026, **le imprese non potranno più affidare esclusivamente a sistemi di intelligenza artificiale le decisioni relative alla costituzione, alla modificazione ed alla cessazione del rapporto di lavoro**. L'IA potrà continuare ad essere utilizzata per elaborare informazioni, formulare valutazioni e suggerire soluzioni, ma la decisione finale dovrà essere assunta da una persona fisica dotata di un potere effettivo ed autonomo di valutazione.
È questa la principale novità introdotta dall'art. 41 del D.lvo 179/2026, che non vieta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella gestione del personale, ma impone che l'intervento umano sia effettivo e non si risolva in una semplice approvazione formale del risultato algoritmico.

La disposizione interessa numerose decisioni aziendali, tra cui quelle relative ad assunzioni, mansioni, trasferimenti, promozioni, erogazione di premi, valutazioni delle prestazioni, sanzioni disciplinari e licenziamenti. Restano escluse dal divieto le attività preliminari di ricerca e selezione del personale, ferma restando l'applicazione, per queste ultime, delle garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dai divieti di discriminazione.
La responsabilità rimane in capo al datore di lavoro anche quando il sistema sia fornito da soggetti esterni. Il consenso del lavoratore, inoltre, non consente di derogare al divieto.

Gli adempimenti per le imprese
L'adeguamento alla nuova disciplina richiede soprattutto interventi organizzativi, finalizzati ad assicurare che le decisioni siano il risultato di una valutazione umana autonoma e consapevole. In particolare, le imprese dovranno:
(i) mappare gli strumenti utilizzati nella gestione del personale, anche quelli adottati informalmente dai responsabili aziendali, individuando i sistemi di IA ed i processi decisionali sui quali incidono;
(ii) individuare, per ciascun processo, una persona fisica dotata del potere effettivo di valutare, modificare o respingere le indicazioni del sistema;
(iii) assicurare un'adeguata formazione dei soggetti coinvolti, affinché siano in grado di comprendere i risultati dell'IA e valutarne criticamente l'affidabilità;
(iv) adottare procedure che consentano di documentare le verifiche effettuate, gli elementi considerati e le ragioni della decisione finale;
(v) verificare gli obblighi informativi nei confronti dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali, nonché predisporre modalità di risposta alle richieste individuali di motivazione;
(vi) accertare la conformità degli strumenti alla normativa sulla protezione dei dati personali ed all'art. 4 della L. 300/1970, valutando anche i rischi discriminatori;
(vii) verificare la necessità di aggiornare il documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 42 del D.lvo 179/2026, e riesaminare le garanzie contrattuali offerte dai fornitori.

Le conseguenze della violazione
Le decisioni assunte in violazione del divieto sono nulle. Nel caso del licenziamento, la nullità comporta l'applicazione della tutela reintegratoria, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Per le altre determinazioni, quali sanzioni disciplinari, trasferimenti o modifiche delle mansioni, la nullità determina l'inefficacia degli effetti prodotti, ferme restando le eventuali conseguenze risarcitorie.

L'art. 41 del D.lvo 179/2026 non prevede un periodo transitorio e trova applicazione anche ai sistemi già utilizzati dalle imprese. **La principale novità è dunque organizzativa:** l'intelligenza artificiale potrà continuare a supportare le decisioni aziendali, ma non potrà sostituire la responsabilità e l'autonomia valutativa di chi è chiamato ad assumerle.

Intervento a cura dell' Avv. Francesca Potì

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 25137 DELL'8 SETTEMBRE 2026

Recesso del socio di cooperativa e inerzia degli amministratori: il consolidamento dell'efficacia tra l'art. 2532 c.c. e l'art. 1359 c.c.

1. La questione

Nel sistema delle società cooperative, il recesso del socio presenta una fisionomia peculiare, risultante dal necessario bilanciamento tra la tutela della libertà individuale di uscita dalla compagine e la protezione dell'interesse sociale al mantenimento dell'equilibrio mutualistico. In tale contesto, uno dei profili più delicati riguarda la sorte della dichiarazione di recesso del socio, quando gli amministratori, cui l'art. 2532 c.c. affida il compito di esaminarla entro il termine di sessanta giorni, rimangano inerti.

La questione si presta a due possibili letture. Una prima lettura, più formalistica, tende a ritenere che, in mancanza di un provvedimento espresso di accoglimento da parte del CdA, il recesso non possa produrre effetti. Una seconda lettura, oggi maggiormente persuasiva, valorizza invece la natura unilaterale e potestativa del recesso e considera l'inerzia dell'organo amministrativo incapace di paralizzarne indefinitamente l'efficacia Cassazione, Ordinanza n. 17667 del 31/05/2022.

In questa seconda prospettiva, assume rilievo l'art. 1359 c.c., secondo cui *"La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa"*.

2. Il quadro normativo: l'art. 2532 c.c.

L'art. 2532 c.c. stabilisce che il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società; gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; se ritengono insussistenti i presupposti, devono darne immediata comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

La norma aggiunge che il recesso ha effetto, quanto al rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per i rapporti mutualistici opera la diversa scansione temporale indicata dalla disposizione, salva diversa previsione statutaria.

La struttura della disciplina è significativa ma equivoca. Da un lato, il legislatore riconosce agli amministratori un potere di verifica circa la ricorrenza dei presupposti del recesso del socio; dall'altro, però, impone loro un termine preciso per l'esercizio di tale potere. Proprio da qui è sorto il problema interpretativo: il controllo demandato agli amministratori integra una vera e propria condizione impeditiva dell'efficacia del recesso, oppure soltanto un segmento procedimentale che non può essere usato per svuotare il diritto del socio a recere ?



3. Natura del recesso e funzione del controllo degli amministratori

La giurisprudenza più autorevole qualifica il recesso del socio di società cooperativa come **atto unilaterale recettizio**, espressione di un diritto potestativo, e non come proposta contrattuale bisognosa di accettazione (tra le ultime sentenze, cfr. Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata in materia d' impresa - Sentenza 5 maggio 2026, n. 7379).

La Cassazione ha da tempo chiarito che la necessità dell'intervento dell'organo sociale non muta la natura della fattispecie: **il recesso resta un negozio unilaterale**, mentre la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea opera soltanto come **condizione di efficacia** (Cassazione, Ordinanza n. 17667 del 31/05/2022). In sintesi, ha affermato che la determinazione della società non assume la funzione di accettazione della proposta del socio, essendo tale schema incompatibile con la configurazione del recesso quale atto unilaterale ricettizio ed esercizio del suo diritto potestativo di uscire dalla compagine.

Se il recesso non è un accordo, l'inerzia degli amministratori non può quindi equivalere a mancanza di consenso; occorre allora spiegare giuridicamente perché, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, la dichiarazione del socio possa nondimeno produrre effetti.

4. L'inerzia degli amministratori e la regola dell'art. 1359 c.c.

È precisamente qui che la tesi del consolidamento del recesso trova un solido fondamento nell'art. 1359 c.c.

La norma prevede un meccanismo di avveramento fittizio della condizione quando il suo mancato verificarsi dipenda dal comportamento della parte che aveva interesse contrario al suo avveramento.

Trasposta nel recesso del socio di cooperativa, la costruzione opera nel modo seguente:

- il socio esercita validamente il recesso mediante comunicazione alla società;
- l'efficacia del recesso è subordinata al vaglio dell'organo amministrativo, chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti normativamente o statutariamente previsti, nel termine di sessanta giorni prescritto dal secondo comma dell'art. 2532 c.c.;
- se gli amministratori omettono del tutto di pronunciarsi, impediscono essi stessi il perfezionarsi del segmento procedimentale da cui dipende l'efficacia del recesso;
- in tal caso, il mancato verificarsi della condizione è imputabile alla parte che aveva interesse contrario, sicché la condizione si considera avverata ex art. 1359 c.c.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha sostanzialmente ribadito il suddetto principio, pur non richiamando espressamente l'art. 1359 c.c., ma comunque rilevando che il potere degli amministratori sulla valutazione del recesso del socio è di mero apprezzamento vincolato all'esistenza dei presupposti di legge e di statuto, non già discrezionale. La loro inerzia nel comunicare la sussistenza o meno dei presupposti del recesso non può quindi essere superata onerando il socio cooperatore di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Pertanto, in caso di omessa delibera nel termine (da intendersi decadenziale) di sessanta giorni, il recesso deve intendersi legittimamente esercitato ed accettato per "consolidamento".



5. Silenzio-assenso e avveramento della condizione: un chiarimento terminologico
Nelle decisioni in materia ricorre talvolta il richiamo al principio del "silenzio-assenso". Tuttavia, sul piano dogmatico, a parere di chi scrive appare più rigoroso parlare di **efficacia del recesso per avveramento legale** della condizione ai sensi dell'art. 1359 c.c.

L'espressione "silenzio-assenso" ha indubbia utilità descrittiva, perché segnala che l'inerzia degli amministratori non impedisce il prodursi degli effetti del recesso, stante la sua natura di dichiarazione unilaterale recettizia. Nondimeno, essa rischia di evocare una logica "consensualistica" che mal si accomuna a un negozio unilaterale potestativo. Se il recesso non richiede una accettazione e la delibera del CdA configura una mera condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale del socio, l'effetto non discende dal valore negoziale del silenzio, ma dal fatto che l'ordinamento considera verificata la condizione il cui mancato avveramento sia imputabile alla società.

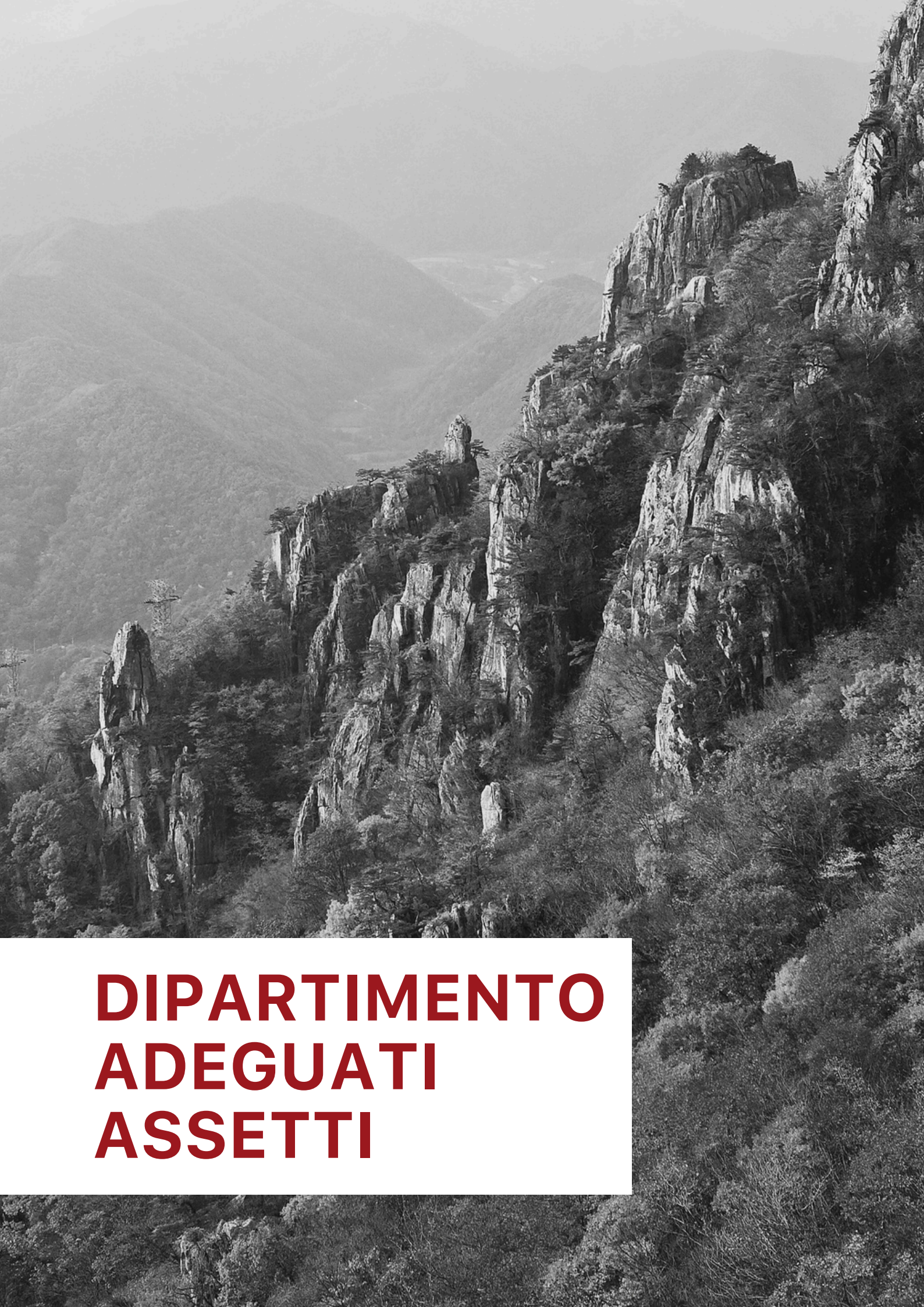
Sotto questo profilo, il principio espresso dall'art. 1359 c.c. offre una base teorica più solida e coerente rispetto alla categoria del silenzio-assenso o del consolidamento, pur raggiungendo i medesimi risultati sottesi alla decisione contenuta nella sentenza in esame.
Essa infatti rafforza la funzione di garanzia, impedendo che il potere di verifica riconosciuto agli amministratori si trasformi in un "potere di blocco", capace di svuotare il contenuto del diritto potestativo di recesso del socio, come potrebbe accadere in caso di inerzia arbitraria nel comunicare le cause ostative, nel termine (decadenziale) previsto dall'art. 2532 c.c.

La società mantiene il potere di verificare la ricorrenza dei presupposti del recesso, ma non può sfruttare l'inerzia per convertire tale potere in un meccanismo impeditivo permanente.

Resta fermo che, ove gli amministratori abbiano tempestivamente comunicato il diniego, il socio deve attivare, entro il termine decadenziale di legge, il rimedio dell'opposizione. Ma quando la società tace, non può essere la sua inerzia a impedire l'uscita del socio: in tal caso, la condizione si considera avverata e il recesso deve ritenersi efficace.

Intervento a cura dell' Avv. Laura Parini





DIPARTIMENTO ADEGUATI ASSETTI

ORGANO DI CONTROLLO E MODELLO 231

Cosa cambia con la riforma del Codice civile (D.Lgs. 47/2026)

29 apr 2026 entrata in efficacia del D.Lgs. 47/2026	**90 giorni** intervallo massimo tra le riunioni dell'organo di controllo (art. 2396-octies)	**6 mesi** cadenza minima dell'informativa degli organi delegati (art. 2381-bis)

Sintesi discorsiva

Con il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, efficace dal 29 aprile 2026, il legislatore ha riscritto la sezione VI-bis del Codice civile in attuazione della delega della L. 21/2024. Il cambiamento più rilevante, e meno noto, riguarda la sede del dovere di vigilanza: l'art. 2403 c.c. oggi si limita a regolare il controllo contabile del collegio sindacale, mentre la vigilanza è stata trasferita nel nuovo art. 2396-quinquies, collocato tra le disposizioni comuni ai tre sistemi di amministrazione e controllo. Con il trasferimento il dovere ha acquisito un contenuto ulteriore: la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile comprende ora espressamente il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni. La stessa formula è stata introdotta per le quotate nell'art. 149 TUF, e le novità raggiungono anche le S.r.l. attraverso il rinvio dell'art. 2477, quarto comma, c.c.

Il punto sostanziale è che l'oggetto della vigilanza non è più soltanto l'esistenza dei presidi, ma la loro integrazione reciproca. Per una società con Modello 231, Organismo di vigilanza e canale di segnalazione, questo significa che le tre componenti non sono più compartimenti stagni rispetto ai quali l'organo di controllo può accontentarsi di un'informativa riassuntiva: deve acquisire informazioni dall'Organismo (attività, piano di vigilanza, aggiornamenti del Modello, flussi ricevuti e trasmessi), dal gestore delle segnalazioni (funzionamento del canale, test periodici, autonomia e formazione) e dal revisore legale, con cui lo scambio è già previsto dall'art. 2409-septies c.c. Resta però un confine preciso: all'organo di controllo non compete una vigilanza di merito sull'operato dell'Organismo, che dispone di autonomi poteri ispettivi. Il dovere riguarda il sistema e il coordinamento delle funzioni, non il giudizio dell'altro presidio.

Il caso operativo mostra bene la differenza. Una segnalazione ricevuta dal gestore del canale su condotte rilevanti per il Modello non raggiunge l'Organismo di vigilanza, perché il Modello non disciplina quel flusso. Non si tratta di una disfunzione dell'Organismo né del gestore, ma di una carenza del Modello, che si riflette su due piani: sul piano civilistico l'organo di controllo deve rilevarla, segnalarla per iscritto agli amministratori, darne evidenza nel verbale e verificare il riscontro alla riunione successiva, entro novanta giorni; sul piano della responsabilità dell'ente, l'esimente dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 richiede la prova di una vigilanza non omessa né insufficiente, e un Organismo che non riceve le segnalazioni non può fornirla. Nel trasmettere il flusso va comunque tutelata la riservatezza: all'Organismo si comunica il fatto segnalato, non l'identità del segnalante.

Sul versante della responsabilità, il tetto risarcitorio dell'art. 2407, secondo comma, c.c. (da dieci a quindici volte il compenso annuo, a seconda della fascia) resta operativo per le società non quotate, ma non è un limite generale: non vale in caso di dolo, non si applica alle quotate e non pare coprire l'attività svolta dal sindaco come componente dell'Organismo di vigilanza, che poggia su un titolo distinto. Per questo è opportuno tenere separati verbali e carte di lavoro, indicando sempre in quale veste il componente ha agito.

In conclusione, il decreto non ha aggiunto un nuovo adempimento, ma ha spostato il baricentro dell'obbligo di vigilanza dalla verifica dei singoli presidi alla valutazione della loro effettiva integrazione. Ciò che fino al 28 aprile 2026 era una buona prassi organizzativa è oggi un elemento rilevante per giudicare l'adeguatezza dell'assetto, e la sua carenza rientra nel perimetro della vigilanza, con possibili riflessi ai sensi dell'art. 2407 c.c. Non basta quindi accertare e verbalizzare che ciascun presidio abbia svolto i propri compiti: occorre verificare, e documentare, che il sistema dei controlli operi in modo integrato e non come semplice somma di funzioni autonome.

Punti chiave

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha riscritto la sezione VI-bis del Codice civile. **Non introduce un nuovo adempimento: sposta il baricentro della vigilanza** dalla verifica dei singoli presidi di controllo alla valutazione della loro effettiva integrazione e del coordinamento dei flussi informativi.

- Il dovere di vigilanza non è più nell'art. 2403 c.c. (oggi "Controllo contabile") ma nel nuovo **art. 2396-quinquies**, comune ai tre sistemi di amministrazione e controllo.
- La vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto comprende espressamente **il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni.** Stessa formula per le quotate nell'art. 149 TUF.
- Le novità toccano anche le S.r.l., tramite il rinvio dell'art. 2477, quarto comma, c.c.
- Il coordinamento, prima buona prassi, diventa un elemento rilevante per valutare l'adeguatezza dell'assetto: la sua carenza rientra nella vigilanza e può avere riflessi sulla responsabilità ex art. 2407 c.c.

Cosa cambia: prima e oggi

Fino al 28 aprile 2026

- Vigilanza prevista dall'art. 2403 c.c.
- Oggetto: esistenza e funzionamento dei presidi
- Coordinamento tra funzioni = buona prassi organizzativa
- Denunzia e convocazione assemblea negli artt. 2406, 2408, 2409

Dal 29 aprile 2026

- Vigilanza nell'art. 2396-quinquies c.c.
- Oggetto: anche l'integrazione reciproca dei presidi
- Coordinamento = elemento di adeguatezza dell'assetto
- Denunzia: art. 2396-ter · Tribunale: 2396-quater · Assemblea: 2396-sexies

Il caso operativo: il flusso che si interrompe

Società a responsabilità limitata con organo di controllo collegiale, Modello 231 adottato nel 2021, Organismo di vigilanza (ODV) di tre componenti e canale di segnalazione interna gestito da un ufficio dedicato.

Segnalazione
12 settembre 2026: condotte rilevanti per il Modello

→

Gestore del canale
Ha operato nel perimetro assegnatogli

×

Organismo di vigilanza
Non riceve nulla: il Modello non disciplina il flusso

Diagnosi: non è una disfunzione dell'ODV né del gestore, ma una carenza del Modello. Conseguenze su due piani:

Piano civilistico
L'organo di controllo rileva la carenza, la segnala per iscritto all'organo amministrativo, la verbalizza e verifica il riscontro alla riunione successiva (entro 90 giorni).

Responsabilità dell'ente
L'esimente dell'art. 6, c. 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 richiede la prova di una vigilanza non omessa né insufficiente: un ODV senza segnalazioni non può fornirla.

Attenzione alla riservatezza: all'ODV si trasmette il fatto segnalato, non l'identità del segnalante (art. 12 D.Lgs. 24/2023). Il verbale dà conto della carenza, non del contenuto protetto.

Organismo di vigilanza	Attività svolta, piano di vigilanza, aggiornamenti del Modello, flussi ricevuti e trasmessi all'organo amministrativo.
Gestore delle segnalazioni	Funzionamento del canale, esito dei test periodici, requisiti di autonomia e formazione (art. 4, c. 2, D.Lgs. 24/2023).
Revisore legale	Scambio tempestivo di informazioni rilevanti, già imposto dall'art. 2409-septies c.c.
Limite del dovere	Nessuna vigilanza di merito sull'operato dell'ODV, dotato di autonomi poteri ispettivi: oggetto è il sistema e il coordinamento, non il giudizio dell'altro presidio.

Modello facoltativo, ma non troppo: letto con l'obbligo di adeguatezza degli assetti (art. 2086, c. 2, c.c.), il dovere di vigilanza rende difficilmente sostenibile l'inerzia dell'organo di controllo di fronte alla mancata adozione. Il collegio può sollecitare gli amministratori e, senza valide ragioni, darne menzione nella relazione ex art. 2429 c.c.

Il tetto risarcitorio ex art. 2407 c.c.

Fascia di compenso annuo	Multiplo	Esempio (caso operativo)
fino a 10.000 €	**15 volte**	—
da 10.000 a 50.000 €	**12 volte**	**Presidente 18.000 € → 216.000 €** **Ciascun sindaco 12.000 € → 144.000 €**
oltre 50.000 €	**10 volte**	—

Non si applica alle quotate e alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali (art. 151.2 TUF).
• Cade in caso di dolo.
• Copre i "propri doveri" di sindaco: l'attività come componente dell'ODV poggia su un titolo distinto e non pare attratta dal limite. Di qui l'esigenza di tenere separati verbali e carte di lavoro, con evidenza della veste in cui il componente ha agito.



I quattro errori da evitare

1 Citare ancora l'art. 2403 c.c. come sede della vigilanza e usare verbali che rinviano agli artt. 2406 c. 2, 2408 e 2409 (abrogati).	**2** Leggere il coordinamento come controllo di merito sull'ODV: oggetto sono esistenza e funzionamento dei flussi.
3 Ritenere che l'esistenza del canale di segnalazione esaurisca l'adempimento: senza collegamento con l'ODV mancano gli obblighi di informazione dell'art. 6, c. 2, lett. d).	**4** Considerare il tetto dell'art. 2407 un limite generale dell'esposizione: non opera per le quotate, cade con il dolo e non copre funzioni diverse da quella sindacale.

Check list di verifica

Tema	Descrizione del controllo	Check
Aggiornamento dei riferimenti	Sostituire nei verbali i richiami agli artt. 2403, 2406 c. 2, 2408 e 2409 c.c. con quelli agli artt. 2396-quinquies, 2396-ter, 2396-quater e 2396-sexies.	☐
Ricognizione dei presidi	Censire le funzioni del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (ODV, gestore segnalazioni, revisore, altri presidi come il DPO) con i rispettivi referenti.	☐
Mappa dei flussi	Verificare che il Modello preveda termini, modalità e destinatari dello scambio informativo tra i presidi, a partire da gestore del canale → ODV.	☐
Obblighi di informazione verso l'ODV	Riscontrare che il Modello contenga gli obblighi dell'art. 6, c. 2, lett. d), D.Lgs. 231/2001, compresi i presidi istituiti dopo la sua adozione.	☐
Requisiti del gestore	Verificare autonomia e formazione specifica del gestore (art. 4, c. 2, D.Lgs. 24/2023).	☐
Separazione documentale	Se componenti dell'organo di controllo siedono anche nell'ODV, tenere separati verbali e carte di lavoro delle due funzioni.	☐

In una frase

Non basta verificare e verbalizzare che ogni presidio abbia assolto ai propri compiti: occorre accertare, e documentare, che il sistema dei controlli operi in modo integrato e non come mera somma di funzioni autonome.

Intervento a cura di Stefano Capuano



FINANZA AGEVOLATA

Fondo di garanzia Lombardia 2026

Introduzione
Il Fondo di Garanzia Lombardia è la nuova misura regionale finalizzata a sostenere l'accesso al credito delle imprese e dei lavoratori autonomi con sede o operatività in Lombardia.
L'intervento mira a favorire il finanziamento di investimenti produttivi, del fabbisogno di liquidità per capitale circolante e della ripresa delle attività economiche danneggiate da calamità naturali, rafforzando il sistema delle garanzie prestate dai Confidi attraverso strumenti di riassicurazione, garanzia diretta e contributi a fondo perduto.

Sogetti beneficiari
Per le imprese è necessario risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese e avere sede legale e/o operativa in Lombardia. Le start-up costituite da non oltre 5 anni e non ancora attive al momento della domanda devono risultare attive entro la data di erogazione del finanziamento.
Possono accedere a tutte le Linee anche i lavoratori autonomi con partita IVA individuale non iscritti al Registro delle imprese, a condizione che siano titolari di partita IVA attiva e abbiano il domicilio fiscale in Lombardia.
Le Linee 1B e 2 sono inoltre aperte ai soggetti danneggiati da calamità naturali, ossia a coloro che hanno la sede legale o un'unità operativa in territori lombardi colpiti da eventi calamitosi di origine naturale e segnalati dai Comuni sull'applicativo regionale RASDA.
Un elemento distintivo della misura riguarda la modalità di accesso: la domanda non viene presentata direttamente dal beneficiario, ma dai Confidi convenzionati con Regione Lombardia.

Agevolazione
Tutte le garanzie e riassicurazioni regionali sono concesse a titolo gratuito.

La misura si articola in tre linee di intervento:

- Linea 1A – riassicurazione regionale integrativa di quella del Fondo Centrale di Garanzia sulle garanzie rilasciate dai Confidi: la somma delle coperture FCG e regionale può raggiungere il 95% dell'importo garantito per le operazioni di liquidità, investimento e di importo ridotto e il 100% per le operazioni a favore di start-up, entro il limite complessivo dell'80% del finanziamento sottostante;
- Linea 1B – riassicurazione regionale autonoma fino al 90% dell'importo garantito dal Confidi per i soggetti rientranti nella fascia di valutazione 5 del modello FCG e fino al 95% per i soggetti danneggiati da calamità naturali, su finanziamenti di importo non superiore a 500.000 euro e con garanzia del Confidi non superiore all'80%;
- Linea 2 – garanzia regionale diretta sui finanziamenti concessi ed erogati dai Confidi, fino all'80% dell'importo del finanziamento, nel limite di 24.000 euro per imprese e professionisti e di 40.000 euro per start-up, imprese femminili e soggetti danneggiati da calamità naturali, abbinata a un contributo a fondo perduto.

L'efficacia della riassicurazione della Linea 1A è subordinata a quella del Fondo Centrale di Garanzia. Le operazioni a favore di soggetti in fascia 5 devono essere ricondotte prioritariamente alla Linea 1A e possono accedere alla Linea 1B solo qualora il FCG non possa ammetterle per incapienza del limite previsto per le operazioni di importo ridotto.
Per la Linea 2, il finanziamento deve avere un importo compreso tra 5.000 e 30.000 euro, elevato fino a 50.000 euro per start-up, imprese femminili e soggetti danneggiati da calamità naturali, e una durata massima di 60 mesi, di cui fino a 6 mesi di preammortamento.

Il contributo a fondo perduto è pari al 12% del finanziamento per le operazioni di liquidità e investimento, fino a un massimo di 3.600 euro (6.000 euro per i finanziamenti fino a 50.000 euro), e al 15% per i soggetti danneggiati da calamità naturali, fino a 7.500 euro. Il contributo viene applicato dal Confidi a riduzione delle ultime rate, una volta rimborsato rispettivamente l'88% o l'85% della quota capitale.

La garanzia della Linea 2 è diretta, esplicita, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta e opera entro un massimale di prima perdita pari al 20% dei finanziamenti erogati e inclusi nel portafoglio di ciascun Confidi.
Per le Linee 1A e 1B la riassicurazione decorre dall'erogazione del finanziamento e ha la stessa durata della garanzia del Confidi, che deve aver liquidato la perdita al finanziatore prima di chiederne l'escussione.

Presentazione e valutazione

Le domande devono essere presentate dai Confidi attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi.

Il Bando è in attesa del Decreto Attuativo.

L'agevolazione è concessa nell'ambito di una procedura valutativa a sportello e le domande vengono esaminate seguendo l'ordine cronologico di protocollazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Per la Linea 1A, la domanda regionale deve essere presentata entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di ammissione alla riassicurazione del FCG: le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Una volta caricate la delibera positiva del FCG, quella del Confidi e la documentazione che attesta l'erogazione del finanziamento, Regione Lombardia, a seguito dell'istruttoria di Finlombarda, adotta l'atto di concessione della riassicurazione.

Per la Linea 2 è possibile presentare più di una domanda relativa allo stesso beneficiario esclusivamente se il finanziamento già garantito risulta regolarmente estinto.

Intervento a cura di Giannarturo Massa



Fondo di contrasto alla deindustrializzazione 2026

Introduzione
Ill Fondo di contrasto alla deindustrializzazione 2026 è l'incentivo che punta a contrastare i fenomeni di deindustrializzazione e di impoverimento del tessuto produttivo e industriale di alcuni territori del Lazio e delle Marche.
Il Fondo sostiene gli investimenti per il potenziamento e la riqualificazione di unità produttive manifatturiere già esistenti, nonché l'avvio di nuove unità produttive, anch'esse in ambito manifatturiero.

Sogetti beneficiari
Possono beneficiare degli incentivi le imprese manifatturiere (sezione C della classificazione ATECO 2025) già insediate o che intendono insediarsi nei territori comunali di competenza dei consorzi industriali interessati, oppure le imprese che, negli stessi territori, prevedono di insediare nuove unità produttive attive in ambito manifatturiero.
Per imprese manifatturiere si intendono gli operatori economici che svolgono almeno una delle attività comprese nella macrovoce C – Attività manifatturiere della classificazione ATECO 2025.
I consorzi interessati sono gli ex Consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio Meridionale, del Sud Pontino, Roma-Latina, di Frosinone e della Provincia di Rieti, oggi confluiti nel Consorzio industriale del Lazio, e il Consorzio per lo sviluppo industriale del Piceno (Piceno Consind).
Alla data di presentazione della domanda le imprese devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, non devono trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non devono essere soggette a procedura di fallimento o di concordato preventivo.
Le imprese devono dichiarare, tra l'altro, di essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali, l'assenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia e di sanzioni interdittive.

Agevolazione
Il Fondo ha una dotazione finanziaria complessiva di 120 milioni di euro, così ripartita:
- Consorzio industriale del Lazio – 100 milioni di euro, suddivisi in 20 milioni per ciascuno dei cinque ex Consorzi (Lazio Meridionale, Sud Pontino, Roma-Latina, Frosinone e Provincia di Rieti);
- Consorzio Piceno Consind – 20 milioni di euro.

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale di importo non superiore al 100% delle spese ammesse e comunque entro il limite massimo di 300.000 euro per impresa.
È possibile richiedere un anticipo pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria, entro 60 giorni dalla restituzione del provvedimento di concessione controfirmato; in alternativa, l'erogazione può avvenire per stato di avanzamento lavori e saldo oppure in un'unica soluzione.

Spese ammissibili
Sono ammesse le spese sostenute esclusivamente tra l'8 maggio 2024 e il 31 dicembre 2028, da realizzare presso la sede dell'attività manifatturiera e relative ad almeno uno dei seguenti ambiti di intervento:
- ristrutturazione o realizzazione dell'immobile in cui si svolge l'attività manifatturiera;
- ammodernamento e ampliamento per innovazione di prodotto e di processo, incluse le innovazioni tecnologiche e la digitalizzazione dei processi;
- investimenti immateriali;
- conversione di attività produttive a significativo impatto ambientale verso modelli di maggiore sostenibilità ambientale ed economica;
- avvio di nuove unità produttive.

Le spese devono riguardare opere murarie, impiantistiche, strumentali e assimilate, l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione, e immobilizzazioni immateriali.
Per essere ammissibili, i beni devono essere nuovi di fabbrica e acquistati a normali condizioni di mercato da fornitori che, nei 24 mesi precedenti la domanda, non si siano trovati in rapporto di controllo, collegamento o associazione con l'impresa beneficiaria. I beni devono inoltre essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto dell'investimento ed essere capitalizzati e iscritti nei libri contabili dell'impresa come immobilizzazioni materiali o immateriali.

Non sono in nessun caso ammissibili le spese relative a:

- consulenze specialistiche;
- beni acquisiti in locazione finanziaria (leasing) e costi connessi a commesse interne;
- macchinari, impianti e attrezzature usati;
- acquisto o locazione di terreni e fabbricati;
- costi di funzionamento, incluse scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo;
- formazione del personale, anche se riferita ai beni acquistati;
- spese di trasporto, imposte e tasse (l'IVA è ammissibile solo se non recuperabile) e costi di intermediazione commerciale.

Presentazione e valutazione

Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 28 settembre 2026 alle ore 12:00 del 28 novembre 2026.
Le agevolazioni sono concesse tramite procedura a sportello fino a esaurimento della dotazione finanziaria; l'istruttoria segue l'ordine cronologico delle domande e parte dalla chiusura dello sportello. Al termine della procedura online viene assegnato un protocollo elettronico.

Intervento a cura di Giannarturo Massa





GRUPPO PREVIDENZA

Pensione lavoratori autonomi: quali conseguenze in caso di contributi omessi?

Con il messaggio INPS n. 3113/2026 vengono forniti ulteriori chiarimenti sugli effetti dell'omissione contributiva per i lavoratori autonomi ai fini della pensione. L'Istituto confermache il versamento tardivo dei contributi determinanti per il perfezionamento del diritto può comportare lo slittamento della decorrenza del trattamento e specifica le regole applicabili in caso di rateizzazione, pagamento anticipato delle rate residue e istanza di riesame.
A differenza dei lavoratori dipendenti, per i quali il mancato versamento della contribuzione obbligatoria da parte del datore di lavoro non pregiudica, di regola, il diritto a pensione in forza del principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.), per i lavoratori autonomi, che sono al tempo stesso titolari della posizione assicurativa e obbligati al versamento, l'omissione contributiva può incidere direttamente sul trattamento pensionistico e, in alcuni casi, risultare determinante ai fini del diritto e della relativa decorrenza.

Pensione lavoratori autonomi: chiarimenti dell'INPS
Proprio su questo profilo interviene l'INPS con il messaggio n. 3113 del 2 ottobre 2026, che integra le indicazioni operative fornite con la circolare n. 110 del 7 ottobre 2022 e ne conferma sostanzialmente la regola per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, IAP e iscritti alla Gestione separata): quando contributi pregressi omessi, determinanti per il diritto alla pensione anticipata o al trattamento di invalidità , sono versati dopo la domanda, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al versamento determinante .

Rispetto alla circolare del 2022, il messaggio fornisce istruzioni anche in relazione ai contributi oggetto di rateizzazione , amministrativa o presso l'Agente della riscossione , il cui pagamento si completi dopo la domanda. In questo caso la domandava respinta e, su istanza di riesame, la pensione decorre dal mese successivo al pagamento che consente l'accredito. Se invece le rate determinanti sono anticipate entro la data della domanda, il rigetto non ha luogo.

Il meccanismo, pertanto, resta il medesimo e si fonda sulla natura determinante della contribuzione .Lo slittamento opera soltanto se, completata la sistemazione del conto assicurativo, i contributi non versati alle scadenze risultano necessari per perfezionare il requisito alla data della domanda. Se invece il requisito è perfezionato anche senza quei contributi, la regolarizzazione incide soltanto sulla misura della pensione, e il maggiore importo è riconosciuto con ricostituzione dalla decorrenza originaria , nei limiti della prescrizione.

Il punto 3 del messaggio INPS delimita inoltre, in modo puntuale, le fattispecie nelle quali lo slittamento non opera . Oltre alla contribuzione non determinante, vi rientrano la contribuzione corrente con scadenza di legge successiva alla domanda, se versata nei termini (con la regola della non frazionabilità del contributo annuo per coltivatori diretti, coloni e mezzadri), la contribuzione a saldo non ancora quantificabile per mancanza dei redditi dell'anno, che consente la liquidazione in via provvisoria, i supplementi di pensione e la pensione indiretta ai superstiti. Naturalmente, anche in questo caso, è possibile anticipare, rispetto alle scadenze ordinarie, il versamento dell'intera contribuzione dovuta per l'anno di riferimento la cui scadenza sia successiva alla data di presentazione della domanda, ottenendo così l'immediata liquidazione del trattamento pensionistico.

Accertata la natura determinante dei contributi, la rateizzazione, se è proseguita dopo la domanda di pensione, si traduce in un differimento della decorrenza : la domanda è respinta perché il requisito non è perfezionato, e la pensione può decorrere solo dal mese successivo al pagamento che consente l'accredito dei contributi necessari. L'estinzione anticipata del residuo consente di contenere o annullare tale effetto, e il momento del pagamento assume rilievo decisivo. Se il residuo è estinto prima della domanda, il messaggio esclude il rigetto e la decorrenza resta quella ordinaria. Se l'estinzione interviene dopo il rigetto, è sufficiente l'istanza di riesame, anche presentata in data successiva alla regolarizzazione, e la pensione decorre dal mese successivo al pagamento.

Sul piano procedurale, il messaggio chiarisce che, dopo la regolarizzazione, non occorrono né una nuova domanda né un ricorso amministrativo: è sufficiente un'istanza di riesame. La nuova domanda resta necessaria soltanto quando la regolarizzazione interviene oltre i termini di decadenza dell'azione giudiziaria, e in tal caso la decorrenza è ancorata alla nuova istanza.

Tabella riepilogativa delle fattispecie escluse dallo slittamentodella decorrenza (punto 3 del messaggio INPS)

Fattispecie	Condizioni	Trattamento della domanda e decorrenza
Contribuzione non determinante	Requisito contributivo minimo già perfezionato alla data della domanda; i periodi regolarizzati incidonosolo sulla misura	Requisito contributivo minimo già perfezionato alla data della domanda; i periodi regolarizzati incidonosolo sulla misura
Contribuzione corrente	Requisito non ancora perfezionato alla domanda solo perché il versamento determinante non è ancora eseguibile, essendo la scadenza di legge successiva alla domanda; contributi versati entro tale scadenza	Domanda non respinta ma tenuta in evidenza; decorrenza invariata. Il pagamento oltre la scadenza comporta lo slittamento al mese successivo al versamento
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Contributo annuo non frazionabile: l'annualità è valorizzata solo dopo il pagamento di tutte e quattro le rate	Nessuno slittamento se tutti i versamenti sono eseguiti entro l'ultima scadenza utile dell'anno; il ritardosulle rate intermedie rileva solo ai fini sanzionatori. L'anticipo di tutte le rate dell'anno consentel'immediata liquidazione della pensione
Debiti per sole sanzioni civili	Sorte capitale integralmente versata; residuano solo sanzioni per ritardi pregressi (principio valido per tutti gli autonomi)	Accredito dei contributi e liquidazione della pensione; resta ferma l'azione di recupero del credito accessorio
Contribuzione a saldo	Redditi dell'anno di liquidazione non ancora noti; contributi di tale anno determinanti per il diritto (regola nata per artigiani e commercianti, messaggio n. 18904/2012)	Liquidazione in via provvisoria, accertato il versamento della contribuzione sul minimale, eventualmente integrata da quella sul reddito d'impresa eccedente. Se emerge un saldo determinante: comunicazione via PEC o raccomandata A/R e pagamento in unica soluzione entro 30 giorni; in mancanza, annullamento dalla decorrenza originaria e recupero delle somme, anche rateale. La procedura si applica anche a coltivatori diretti, coloni e mezzadri e ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA o componenti di studi associati iscritti alla Gestione separata, anche in assenza di minimale

Accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate	Accertamento fiscale, nei limiti della prescrizione, che incide su contributi determinanti per il diritto	Stesso iter della contribuzione a saldo
Supplemento di pensione	Omissioni contributive regolarizzate dopo la domanda di supplemento	Nessun rigetto: supplemento liquidato sulla contribuzione versata; dopo la regolarizzazione, ricostituzione con effetto dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione
Decesso dell'assicurato	Decesso senza regolarizzazione dei contributi determinanti; il diritto personale non può più perfezionarsi	I superstiti possonoversare i contributi non prescritti per conseguire la pensione indiretta (in luogo dell'indennità una tantum o per incrementarne l'importo), con decorrenza ordinaria ex art. 5 D.Lgs.Lgt. n. 39/1945. In caso di inabilità non perfezionata, la regolarizzazione consente, ove ne ricorrano i presupposti, la pensione indiretta e non la pensione ai superstiti derivante dalla pensione di inabilità
Regolarizzazione oltre i terminidi decadenza	Versamento eseguito dopo la scadenza dei termini di decadenza dell'azione giudiziaria	Non è sufficiente il riesame: occorre una nuova domanda, con decorrenza ancorata a quest'ultima, ferma la verifica degli altri requisiti

Intervento a cura del Dott. Daniele Artale
pubblicato su Ipsoa Quotidiano nell'ottobre 2026



Resta connesso con NexumStp

Scansiona i QR Code per seguirci su LinkedIn, WhatsApp e Facebook.

SCAN ME

Pagina Linkedin

SCAN ME

Canale Whatsapp

SCAN ME

Pagina Facebook

Notizie, aggiornamenti e novità...
sempre a portata di mano!

NEXUMstp
YOUR NEXT STEP



n.07 del 2026

NEXUM news

Bologna
Via di Corticella, 184/10
Via Nazario Sauro, 2

Ferrara
Via Darsena, 67

Genova
Piazza Vittorio Veneto, 2

Milano
Via Borromei,

Monza
Via E. Cernuschi, 2 - Monza

Napoli
Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Olbia
Via Georgia, 11 - Torre 2

Padova
Via San Crispino, 106

Palermo
Centro Direzionale "Cento Piazze"
S.S. 113 km 327,00

Perugia
Viale Giovanni Perari, 1
Via del Vignola, 5 – Umbertide (PG)
Via Entrata 31, 06089 Torgiano (PG)

Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2
Via Nairobi, 40
Via Cristoforo Colombo, 112
Via della Maglianella, 65/R
Via Nomentana, 935
Via Penna Sant'Andrea, 7
Via Marcantonio Colonna, 7
Via Benedetto Croce, 62
Via Giuseppe Dessi, 43

Taranto
Via Giuseppe Carlo Speziale, 71

Torino
Corso Matteotti, 42

Vicenza
Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Durazzo (ALB)
Rr. Hamdi Troplini L3

NEXT STEP NEXUM Stp

NexumStp S.p.A.
Società tra Professionisti
Società Benefit

P. Iva 13262641007
Tel +39 06 5916078
Mail previdenza@nexumstp.it

www.nexumstp.it